

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato a questa Amministrazione in data 15.04.2008 "per l'annullamento, previa sospensiva 1) di diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi della L. 326/2003 (condono edilizio), emesso dal Comune di Cattolica, Settore Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, e per esso il Dirigente arch. Daniele Fabbri, in data 10.12.2007 prot. n. 23088, notificato il 17.12.2007; 2) di ogni atto precedente e presupposto e segnatamente, fra altri, del provvedimento di preavviso di diniego emesso dal Comune di Cattolica, Settore Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, e per esso il Dirigente arch. Daniele Fabbri ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 datato 22/01/2007, notificato in data 30/01/2007, prot. n.1298;3) di ogni atto successivo e conseguente";

Visto l'art.9, comma 3, D.P.R.24.11.1971, n. 1199, secondo cui "L'organo che ha ricevuto il ricorso lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale si riferisce";

Vista la Nota a firma del Dirigente del Settore Urbanistica prot. 11385 del 05.05.2008;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, a tenore del quale "I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e del regolamento di procedura approvato con regio decreto 17 agosto 1907, 642.";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 29.07.1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971 nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Ritenuto opportuno avvalersi della suddetta facoltà di opposizione, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 del R.D.L.27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n.8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001-Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità nel rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente
Deliberazione con ommissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli
atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- 1) - di esercitare, in relazione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato al Comune di Cattolica in data 15.04.2008, la facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R.24.11.1971, n.1199, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;
- 2) - di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Legale - Avvocatura civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale nel suddetto procedimento amministrativo contenzioso, assicurando gli oneri previsti dall'art. 9, comma 3, e dall'art.10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, nonché nell'eventuale continuazione del procedimento in sede giudiziaria;
- 3) - di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello Statuto Comunale;
- 4) - di riservare a separato atto del competente Dirigente il relativo impegno per le eventuali spese procedurali e processuali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente :

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile -
